

Legge del 27/07/2000 n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000

Articolo 10 quater

Art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria).

Articolo 10 quater -

Art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria).

In vigore dal 18/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 Articolo 1

1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimita' dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonche' decorso un anno dalla definitivita' dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.

[Torna al sommario](#)